

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

ai fini dell'allocazione del gas tra gli utenti dei
punti di riconsegna condivisi del sistema di
trasporto
(Delibera n°138/04)

Il nuovo processo di allocazione ai Punti di Riconsegna della rete di trasporto introdotto dalla Delibera n°138/04

Introduzione

Il processo di allocazione dei quantitativi di gas riconsegnati agli utenti della rete di trasporto (“shipper”) ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione (“city-gate”), così come definito dalla Delibera n°138/04 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (qui di seguito per brevità “Nuova Allocazione”), prevede un flusso informativo che coinvolge, in maniera diretta o indiretta, i vari soggetti presenti nella “filiera” commerciale.

L’effettiva operatività della Nuova Allocazione è condizionata dal buon funzionamento di tale flusso, che include tra l’altro: anagrafiche dei soggetti e dei ReMi, misure di volume e PCS, allocazioni mensili per gli utenti del servizio di distribuzione, relativa suddivisione per profilo di prelievo.

I soggetti interessati

I soggetti operanti a vario titolo al city-gate sono qui di seguito brevemente descritti:

- impresa di trasporto: l’impresa che svolge l’attività di trasporto di gas naturale;
- impresa di distribuzione: l’impresa che fornisce il servizio di distribuzione del gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto;
- utenti della rete di trasporto: utilizzatori del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri;
- utenti del servizio di distribuzione: utilizzatori del servizio di distribuzione che hanno titolo ad immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri;
- “trader”; soggetti esercenti l’attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con utenti della rete di trasporto.

Finalità del documento

In ottemperanza con quanto previsto all’articolo 31.1 della Delibera n°138/04, le imprese di trasporto hanno predisposto il presente documento con la finalità di individuare le modalità necessarie alla predisposizione (e successiva gestione) del flusso informativo dalle imprese di distribuzione a quelle di trasporto, ai fini della Nuova Allocazione prevista dalla Delibera sopra citata.

Il flusso informativo dalle imprese di distribuzione alle imprese di trasporto

In relazione a tale tema, si possono individuare 3 aree principali:

1. i dati identificativi degli utenti del servizio di distribuzione e dei relativi soggetti fornitori (utenti della rete di trasporto o trader);

2. le regole di ripartizione delle disponibilità di gas, in presenza di più soggetti fornitori, tra gli stessi: questo punto, insieme al precedente, definisce l'ambito della cosiddetta "mappatura";
3. i quantitativi di gas allocati agli utenti del servizio di distribuzione.

1. Dati identificativi

Le imprese di trasporto provvederanno a rendere disponibile alle imprese di distribuzione - secondo le tempistiche indicate all'articolo 31.4 della Delibera n°138/04 - una piattaforma web cui accedere ai fini della comunicazione delle informazioni che legano gli utenti del servizio di distribuzione ai rispettivi fornitori (articoli 9.1, punto a) e 9.2).

Le informazioni che consentono di identificare univocamente tali soggetti (utenti del servizio di distribuzione e relativi fornitori) per ciascun Punto di Riconsegna della rete di trasporto, devono fare riferimento ai rispettivi dati societari:

- ragione sociale;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- e-mail;
- indirizzo;
- riferimenti.

Parimenti potranno essere inseriti - attraverso l'operatività della sopra citata piattaforma web - i dati identificativi dei soggetti da cui l'impresa di distribuzione acquista eventuali quantitativi di gas, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10.2, e le informazioni legate alle richieste di accesso alla rete di distribuzione per attivazione di nuovi punti di riconsegna e per riattivazioni di punti di riconsegna esistenti (articolo 13.8), nonché per accessi per sostituzione nella fornitura al cliente finale (articolo 14.6).

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente documento e la disponibilità della piattaforma web sopra menzionata, le Imprese di Distribuzione, ai fini di una completa gestione delle informazioni di cui alla Delibera n°138/04 in tempi compatibili con l'avvio dell'anno termico 2005 - 2006, provvedono all'inserimento dei propri dati identificativi nell'apposito modulo reso disponibile da Società Gasdotti Italia sul proprio sito Internet (www.gasdottitalia.it).

2. Regole di allocazione

Le regole di allocazione, scelte tra:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati)

sono comunicate dalle imprese di distribuzione (articolo 10.1) alle imprese di trasporto - ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali intercorrenti ai punti di

interconnessione tra le reti - mediante lo strumento informativo (accessibile via web) reso disponibile da tali imprese nei tempi indicati all'articolo 31.4 della Delibera n°138/04.

Le modalità sopra indicate si riferiscono anche alle regole di allocazione applicabili ai quantitativi di gas di competenza delle imprese di distribuzione con una pluralità di soggetti fornitori, nonché alle eventuali regole di allocazione legate alle richieste di accesso alla rete di distribuzione individuate agli articoli 13.8 e 14.6 della Delibera n°138/04.

3. Dati mensili per allocazione ai Punti di Riconsegna della rete di trasporto (articolo 19)

Al fine dell'allocazione mensile dei volumi di gas riconsegnato dall'impresa di trasporto agli utenti della rete di trasporto presso i Punti di Riconsegna (equivalenti ai punti di consegna della rete locale), la medesima piattaforma web indicata ai precedenti punti 1 e 2 consente altresì alle imprese di distribuzione di comunicare all'impresa di trasporto i dati relativi al gas allocato nel mese precedente per ciascuno degli utenti del servizio di distribuzione presenti al city-gate (articolo 19): il processo di seguito descritto trova applicazione nell'ambito delle tempistiche indicate all'articolo 31 della Delibera n°138/04.

L'attività in oggetto richiede l'invio alle imprese di trasporto, da parte delle imprese di distribuzione interconnesse, dei seguenti dati, suddivisi per utente del servizio di distribuzione (articolo 19.1, punto a):

- i) totale dei prelievi misurati con dettaglio giornaliero (impianti MG, "Misurati Giornalmente");
- ii) totale dei prelievi misurati mensilmente (impianti NMG, "Non Misurati Giornalmente", intendendosi con ciò gli impianti misurati al termine del mese di calendario e con riferimento allo stesso mese di calendario, per i quali non sono disponibili i relativi dati giornalieri e che richiedono pertanto l'applicazione dei profili di prelievo standard associati alle rispettive categorie d'uso);
- iii) totale dei prelievi mensili stimati (con applicazione, per ottenere i dati giornalieri, dei profili di prelievo standard associati alle rispettive categorie d'uso).

Esempio:

- Codice city-gate XXXXXXXX
 - utente A₁
 - Totale volume giornaliero misurato (MG)
 - Categoria d'uso utente A₁- Cat.₁
 - Totale volumi mensili misurati (NMG)
 - Totale volumi mensili stimati
 -
 - Categoria d'uso utente A₁-Cat_n
 - Totale volumi mensili misurati (NMG)
 - Totale volumi mensili stimati
 -

- utente A_n
 - Totale volume giornaliero misurato (MG)
 - Categoria d'uso utente A_n - Cat.₁
 - Totale volumi mensili misurati (NMG)
 - Totale volumi mensili stimati
 -
 - Categoria d'uso A_n - Cat. _n
 - Totale volumi mensili misurati (NMG)
 - Totale volumi mensili stimati

dove: $A_{1,n}$ = numero di utenti del servizio di distribuzione presenti al city – gate;
 $Cat_{1,n}$ = categorie d'uso cui è associato un profilo di prelievo standard.

Qualora i profili di prelievo standard, previsti all'articolo 7.1 della Delibera n°138/04, non fossero disponibili in tempi compatibili con quelli indicati all'articolo 31 della medesima Delibera, le imprese di distribuzione provvederanno a trasmettere all'impresa di trasporto - nell'ambito dei dati forniti con dettaglio mensile (punti ii) ed iii)) e per ciascun utente del servizio di distribuzione - la percentuale di prelievi mensili per uso civile, ai sensi dell'articolo 31.6, punto a), della Delibera n°138/04.

L'impresa di distribuzione provvede inoltre ad indicare il quantitativo di gas immesso nel mese a proprio titolo (articolo 19.1, punto c), con il relativo dettaglio giornaliero.

La Nuova Allocazione agli utenti della rete di trasporto (articolo 20)

Sulla base di quanto previsto all'articolo 20.1 della Delibera n°138/04, l'impresa di trasporto, per ogni Punto di Riconsegna condiviso, provvede ad eseguire l'allocazione dei quantitativi di gas prelevati giornalmente dagli utenti della rete di trasporto secondo le modalità di seguito indicate:

1. determina la differenza tra la misura mensile al city-gate - al netto del quantitativo immesso, a proprio titolo, dall'impresa di distribuzione – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, comunicati dall'impresa di distribuzione, ripartendola in misura proporzionale ai prelievi mensili stimati (punto a dell'art. 20.1);
2. effettua la profilatura giornaliera dei dati mensili di ciascun utente del servizio di distribuzione (punto c dell'art. 20.1);
3. attribuisce agli utenti della rete di trasporto il valore relativo al gas allocato, per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione, sulla base delle informazioni ricevute ai fini della “mappatura” sui rapporti commerciali tra i soggetti presenti al city-gate (punto b dell'art. 20.1).

La sequenza indicata ha lo scopo di consentire l'applicazione della regola Rank ai prelievi profilati giornalmente degli utenti.

L'algoritmo per la determinazione della differenza mensile (punto 1)

Per la definizione della differenza tra la misura netta mensile e la somma dei quantitativi allocati dalle imprese di distribuzione ai propri utenti k-esimi l'algoritmo applicato dall'impresa di trasporto è il seguente:


$$V_{\Delta M} = V_{CityGate} - V_{Distributore} - \sum_{k=1}^n V_{MG_k} - \sum_{k=1}^n V_{NMG_k} - \sum_{k=1}^n V_{S_k}$$

ove i vari termini rappresentano rispettivamente:

- $V_{\Delta M}$ = differenza mensile tra volume misurato ed allocato;
- $V_{CityGate}$ = volume totale mensile misurato presso l'impianto;
- $V_{Distributore}$ = volume totale mensile immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo, calcolato come sommatoria dei dati giornalieri;
- V_{MG_k} = volume totale mensile misurato giornalmente per ciascuno degli utenti k-esimi del servizio di distribuzione, calcolato come sommatoria dei volumi misurati in ciascun giorno del mese;
- V_{NMG_k} = volume totale misurato mensilmente per ciascuno degli utenti k-esimi;
- V_{S_k} = volume totale dei prelievi mensili stimati per ciascuno degli utenti k-esimi.

Il valore $V_{\Delta M}$ così ottenuto viene quindi ripartito proporzionalmente sui valori stimati di ciascun utente k-esimo del servizio di distribuzione:

$$V_{\Delta M_k} = V_{\Delta M} \cdot \frac{V_{S_k}}{\sum_{k=1}^n V_{S_k}}$$



La profilatura giornaliera (punto 2)


La profilatura giornaliera dei dati mensili di ciascun utente del servizio di distribuzione - a valle dell'applicazione dell'algoritmo di cui al punto 1 - viene effettuata, da parte dell'impresa di trasporto, applicando, sia ai volumi misurati mensilmente (NMG) che a quelli stimati, i profili di prelievo standard associati alle rispettive categorie d'uso: in assenza dei profili standard di cui all'articolo 7.1 della Delibera n°138/04, l'impresa di trasporto determina la profilatura giornaliera dei dati mensili distinguendo tra prelievi per uso civile ed altri usi, sulla base della percentuale dei prelievi per uso civile comunicata dalle imprese di distribuzione, ai sensi dell'articolo 31.6, punto a), della Delibera n°138/04.

L'algoritmo di profilatura giornaliera consente inoltre il confronto e la successiva quadratura tra la somma dei quantitativi allocati ogni giorno agli utenti del servizio di distribuzione e la misura giornaliera – ove disponibile – presso il city-gate.

L'allocazione per utente della rete di trasporto (punto 3)

L'impresa di trasporto provvede ad allocare il gas riconsegnato a ciascun utente della rete di trasporto attraverso un percorso "bottom-up" a partire dal dato allocato per utente del servizio di distribuzione, ricondotto al soggetto di competenza mediante la "mappatura" dei

rapporti commerciali (dati identificativi e regole di allocazione) tra gli operatori coinvolti nel processo ed individuati dalla Delibera n°138/04.



dove ID rappresenta il volume di gas di competenza dell'impresa di distribuzione.

Regola di "default"

Qualora non risultino disponibili, nella loro completezza e/o nei termini previsti, le informazioni di cui al presente documento (dati identificativi, regole di allocazione, dati di allocazione, ecc.), l'impresa di trasporto provvederà ad allocare giornalmente il gas riconsegnato agli utenti della rete di trasporto presso i Punti di Riconsegna della propria rete sulla base di un opportuno criterio generale di ripartizione.

Trasmissione di dati con dettaglio giornaliero

La corretta allocazione nei casi di:

- accesso in corso mese al servizio di distribuzione per sostituzione nella fornitura a clienti finali (articolo 14 della Delibera n°138/04);
- accesso in corso mese per attivazione o riattivazione di punti di riconsegna della rete di distribuzione, con prelievo annuo superiore a 50.000 standard metri cubi, (articolo 13 della Delibera n°138/04);

- chiusura in corso mese di punti di riconsegna della rete di distribuzione, con prelievo annuo superiore a 50.000 standard metri cubi

richiede che le imprese di distribuzione trasmettano all'impresa di trasporto i dati con dettaglio giornaliero riferiti:

- all'utente del servizio di distribuzione al quale è trasferito l'accesso, a partire dal giorno a decorrere dal quale è trasferito l'accesso;
- all'utente sostituito nella fornitura al cliente finale, fino al giorno del trasferimento;
- all'utente del servizio di distribuzione che avvia l'attivazione o la riattivazione, a partire dal giorno a decorrere dal quale è avviata la fornitura;
- all'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto la chiusura, fino al giorno in cui è rimasta attiva la fornitura.